



Articolo pubblicato su “*La Voce del Foro. Rivista dell’Ordine degli Avvocati di Benevento*”, numero 2/2005, pagine 98-109. (www.ordineavvocati.bn.it).

LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA CIVILE. I NUOVI ARTICOLI 180, 183 E 184 C.P.C.*

UGO CAMPESE

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE. 2. “*E IL MODO ANCOR M’OFFENDE*”. 3. VERSO UN PROCESSO DI COGNIZIONE “*NUOVO DI ZECCA*”. 4. LA NUOVA FORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI 180, 183 E 184 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. 5. IL PROCESSO CHE VERRÀ. 6. I PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE.



1. INTRODUZIONE.

Devo innanzitutto complimentarmi con la Sezione di Benevento dell’Associazione Nazionale Forense per la veloce organizzazione di una serie incontri tematici sulla Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, conosciuto comunemente come “*Decreto sulla competitività*”.

La grande rilevanza dell’iniziativa, al di là dei contenuti, è rappresentata proprio dal metodo. I veloci mutamenti che negli ultimi anni si stanno verificando in campo giuridico, con l’introduzione di nuove discipline sostanziali e processuali (si pensi ad esempio a quelle relative alle società di capitali ed al processo societario), impongono agli Avvocati, ai Magistrati, ai Notai, ai Commercialisti – cioè a tutti coloro che sono

chiamati a verificarne quotidianamente gli effetti –, la necessità di un rapido aggiornamento.

* Testo della relazione tenuta il 21 giugno 2005 presso il Tribunale di Benevento nell'ambito degli incontri tematici organizzati dall'Associazione Nazionale Forense, sede di Benevento, dal titolo *“DECRETO COMPETITIVITÀ. NOVITÀ LEGISLATIVE E RIFLESSIONI.”*.

L'aggiornamento costante costituisce oggi, più che mai, una esigenza connaturata sia allo svolgimento delle professioni forense, commerciale e notarile che allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

L'iniziativa odierna va in questa direzione e costituisce lo stimolo per un confronto sereno e, in special modo, costruttivo per una risoluzione concordata fra Magistrati ed Avvocati dei delicati problemi applicativi aperti dalla non sempre felice formulazione dei provvedimenti legislativi.

In parole povere: la *“formazione professionale permanente”* costituisce, oramai, un aspetto imprescindibile della professione forense che deve essere maggiormente potenziato al fine consentire all'Avvocato di essere un protagonista attivo, consapevole ed accorto dei cambiamenti che si verificano nel mondo giuridico e non di subirli passivamente, quasi con distacco e la paura di non essere al passo con i tempi.

Occorrono, pertanto, più incontri di aggiornamento come quello odierno.



2. “E IL MODO ANCOR M’OFFENDE”.

“E il modo ancor m’offende” diceva il Sommo Poeta.

Uso questa metafora per dire che gli addetti ai lavori non hanno affatto gradito l'introduzione delle rilevanti modifiche al codice di

procedura civile ed alla legge fallimentare con il c.d. *“Decreto sulla competitività”* convertito poi nella Legge n. 80/2005¹.

Alcuni paventano il timore di una ripresa del cattivo costume italico relativo all'abuso del decreto legge (il c.d. *“fenomeno della decretazione di urgenza”*); uso improprio del decreto legge che rischia di fare maggiori danni nella materia processuale civile tenuto conto che se il decreto non viene convertito in legge diviene inefficace *ex tunc*; *“in questo caso, viene meno la fonte regolatrice del rapporto, ed i principi generali sull'applicazione della legge nel tempo non soccorrono nell'individuazione della regula juris che dovrebbe sorreggere l'attività svolta in osservanza delle disposizioni del decreto.”*².

Altri ritengono che *“siamo ... in presenza più dell'abuso della legge di conversione che del decreto-legge: una forzatura fatta dal Parlamento a se stesso, e che rilancia in modo piuttosto plateale una discussione che, negli ultimi anni, poteva considerarsi ormai sopita.”*³.

Bisogna, pertanto, augurarsi che il Legislatore italiano faccia tesoro delle critiche unanimi espresse dalla dottrina riguardo a siffatto singolare *modus operandi*: *“un decreto legge sulla competitività, che raccoglie materie le più varie e spesso non collegate e non collegabili fra loro, contenente norme che, per quanto ci riguarda, modificano disposizioni processuali vigenti, “novellano” in più punti il codice di procedura civile e aggiungono una legge di delega per riformare altre parti del codice di procedura.”*⁴.



3. VERSO UN PROCESSO DI COGNIZIONE “NUOVO DI ZECCA”.

¹ Decreto *“recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”* come ricorda l'articolo 1 della Legge n. 80/2005.

² BRUNO CAPPONI, *“Note a prima lettura del c.d. decretone competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l'esecuzione forzata”* (23 maggio 2005), pagina 2, in www.judicium.it, *“Il processo civile in Italia e in Europa”*.

³ Ivi.

⁴ GIOVANNI VERDE, *“Note a prima lettura sulla legge di conversione n. 80 del 14 maggio 2005”* (26 maggio 2005), pagina 1 in www.judicium.it, *“Il processo civile in Italia e in Europa”* ed in *Guida al Diritto*, n. 22 del 1° giugno 2005, pagina 24.

Entrando in punta di piedi nel tema oggetto di questo incontro non posso non notare che la Legge n. 80/2005 sancisce, in sostanza, la “*dichiarazione di morte*” di quello che noi Avvocati e Magistrati chiamiamo comunemente “*il nuovo processo di cognizione*”⁵.

Il processo nuovo è invecchiato precocemente tanto che nell’arco di neanche dieci anni di applicazione⁶ il Legislatore si è orientato a mandarlo in soffitta.

Ricordo che in questo Tribunale poco più di dieci anni fa in una analoga iniziativa l’indimenticato grandissimo Avvocato Michele Portoghesi, con l’abituale lucidità, chiarezza e *verve*, commentava la riforma del processo civile introdotta con la novella del 1990.

Io lo ascoltavo con ammirazione e pensavo a quante riforme e “*controriforme*” del processo civile questo Uomo aveva assistito nell’arco delle sua lunghissima vita professionale (oltre un sessantennio di attività vissuta “*sul campo*”).

Oggi paradossalmente in nemmeno un ventennio di attività corro il rischio di eguagliare il caro “Don Michele” perché nell’arco degli ultimi anni si sta assistendo ad un proliferare di interventi normativi tesi a cambiare – ancora una volta – il modello del processo civile, in una inesauribile ricerca ... della quadratura del cerchio.

Attualmente l’intenzione del Legislatore è quella di muoversi verso una generalizzazione del processo ordinario societario; modello del quale la Legge n. 80/2005 costituisce la “*prima anticipazione*” della scelta operata (già) nello schema di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003 e ribadita nelle conclusioni della Commissione Vaccarella.

La conferma viene fornita dall’**articolo 3 *ter* della Legge** il

⁵ Processo introdotto dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353.

⁶ E’ in vigore dal 30 aprile 1995.

quale, modificando l'articolo 70 *ter* delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (denominato “**Notificazione della comparsa di risposta**”), statuisce che “***La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice. Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.***”.

Tralasciando di evidenziare i vari problemi applicativi che la norma potrà creare quello che preme sottolineare è che siamo in presenza di una irreversibile scelta di campo in ordine alla futuro assetto da dare al processo di cognizione.

Acutamente si è osservato che “*attraverso la modificazione di una disposizione di attuazione, si sia reso, per così dire, residuale il rito ordinario, nel senso che – anche nelle controversie per le quali è possibile farvi ricorso – si è riconosciuta alle parti la facoltà di evitarlo.*”⁷.

Credo, però, che la norma sia destinata nell'immediato ad avere scarsa fortuna. Pochi saranno gli Avvocati che riterranno di avvalersi di tale possibilità: un po' per la diffidenza generalizzata verso il processo societario di cognizione, un po' per le difficoltà tecniche ed applicative che siffatto rito effettivamente comporta⁸.

Sarà difficile che molti abbandonino il vecchio per il nuovo, il certo per l'incerto. Molto dipenderà da un effettivo risparmio dei tempi del giudizio perché soltanto in tal caso potrebbe esservi una crescente tendenza all'applicazione del processo societario di cognizione con

⁷ GIOVANNI VERDE, op. cit., paragrafo 2, pagina 1.

⁸ Processo sicuramente più rischioso.

conseguente sacrificio allo stesso della maggiore dimestichezza assunta con l'attuale processo ordinario di cognizione.

Agevolati saranno sicuramente gli Avvocati che operano nel settore societario perché già abituati all'applicazione dello stesso.

Come tutte le riforme anche questa andrà testata sul banco di prova della pratica quotidiana. Sarà la pratica a dirci se, e in che termini, vi sarà propensione ad un radicale cambio di struttura del processo e ad un differente ruolo svolto dalle parti e dai difensori.



4. LA NUOVA FORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI 180, 183 E 184 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Il processo di cognizione introdotto dalla Legge n. 353/1990⁹ se da un lato ha eliminato, in parte, l'imbutto costituito nel c.d. "*vecchio rito*" dall'udienza collegiale di discussione¹⁰, dall'altro, con la previsione dell'udienza di prima comparizione (articolo 180), della prima udienza di trattazione (articolo 183) e dell'udienza per le deduzioni istruttorie (articolo 184), ha finito per ingessarne eccessivamente l'*iter*.

Il giudizio si è pertanto caratterizzato per una **maggiore celerità nella fase finale**¹¹, in quanto dopo l'udienza per la precisazione delle conclusioni si è prevista l'assegnazione della causa in decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (articoli 189 e 190), ma anche per

⁹ Legge 26 novembre 1990, n. 353 ("*Provvedimenti urgenti per il processo civile*"). Cfr. anche Legge 20 dicembre 1995, n. 534 ("*Conversione in legge, con modificazioni del decreto – legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della Legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.*").

¹⁰ Dall'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione vi era un tempo di attesa anche di tre anni.

¹¹ Almeno nella fase iniziale. Oggi presso il Tribunale di Benevento la maggior parte dei Giudici fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni ad un anno da quella finale di assunzione della prova.

una **ingiustificabile rigidità nella fase preparatoria** ed una spiccata “*burocratizzazione*”.

Ciò, diciamolo, anche per il cattivo uso che noi Avvocati facciamo spesso dei termini previsti dagli articoli 180, 183 e 184 c.p.c., chiedendoli sempre e comunque, al solo fine di dilatare quanto più possibile i tempi del processo, anche quando non vi è la necessità di precisare le domande e di articolare nuovi mezzi di prova.

Un giudizio che porti ad una rapida decisione richiede un uso corretto, direi quasi etico, degli istituti processuali da parte dei Difensori. Questo qualunque sia il modello di processo che si scelga di applicare. Il problema resta, anzi si ripropone in tutta la sua rilevanza, anche con riguardo al processo societario di cognizione.

Sul punto occorre che noi Avvocati, oltre che una onesta autocritica, facciamo finalmente uno sforzo per cambiare mentalità e proporci di non usare gli strumenti processuali “*contro natura*”.

Non dobbiamo tentare di scaricare le nostre responsabilità sul processo perché il processo non è una “*astrazione*”, non è un modello ideale da subire passivamente. Il processo è una realtà estremamente dinamica dove fra i protagonisti vi sono sicuramente i difensori. Ognuno deve recitare per intero il proprio ruolo ed assumersene le conseguenze, perché il risultato di ogni processo è sempre opera delle Parti, degli Avvocati e dei Magistrati.

La nuova disciplina degli articoli 180, 183 e 184 c.p.c. rivaluta anche il ruolo del Giudice Istruttore; non vi è chi non veda che oggi il Giudice nella fase preparatoria – cioè relativa alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* – non svolge alcun ruolo attivo limitandosi a concedere, quando i difensori delle parti lo chiedono (cioè nella generalità dei casi), i termini previsti dalle predette norme per il deposito degli atti difensivi attinenti: i) alla proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio; ii) alla precisazione delle

domande nonché alle relative repliche; iii) alla articolazione dei nuovi mezzi di prova ed alle prove contrarie.

Si limita ad apporre “*i timbri*” molte volte senza nemmeno avere una diretta conoscenza del processo, quanto meno, sino al momento della ammissione dei mezzi istruttori (una “*riservata*” classica). Questo è davvero mortificante!

Con le modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005 il Giudice finalmente si riappropria della direzione del processo diventandone nuovamente un protagonista attivo e non un semplice “*certificatore*”. Riacquista la dignità della propria funzione.

Si chiude per sempre, almeno speriamo, l’epoca incolore dei “*timbri*”.

La nuova formulazione degli articoli 180, 183 e 184 c.p.c. tende in sostanza a ridurre, quanto più possibile, le udienze di cui alla attuale formulazione delle norme. Infatti il **nuovo articolo 183 c.p.c.** prevede l’**accorpamento dell’udienza di prima comparizione con quella di trattazione.**

Il **nuovo articolo 184 c.p.c.** riguarda esclusivamente l’**assunzione dei mezzi di prova ammessi o disposti d’ufficio.**

Viene “*ridimensionata*” la portata dell’**articolo 180 c.p.c.** eliminando la possibilità per il convenuto – attualmente ancora prevista – di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio all’udienza di prima comparizione o mediante comparsa da depositarsi nel termine perentorio non inferiore a venti giorni prima della prima udienza di trattazione.

Il convenuto sarà pertanto onerato non solo a proporre le eventuali domande riconvenzionali o chiamare terzi in causa bensì **anche a sollevare le eccezioni processuali e di merito nella comparsa di costituzione** da depositarsi almeno venti giorni prima dell’udienza di

comparizione fissata nell'atto di citazione, così come espressamente stabilito dal **nuovo articolo 167 c.p.c.** In mancanza decadrà irrimediabilmente dalla possibilità di sollevare eccezioni in senso tecnico (cioè eccezioni non rilevabili di ufficio).

In sostanza, come è agevole osservare e come auspicato da molti, il processo ordinario tenderà ad uniformarsi al processo del lavoro in ordine alla disciplina relativa alla proponibilità delle eccezioni.

Del vecchio articolo 180 c.p.c. la Legge n. 80/2005 salva soltanto la parte dedicata alla “**FORMA DELLA TRATTAZIONE**” statuendo testualmente che “***La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.***”. Ragione per cui il **nuovo articolo 180 c.p.c.** è una norma incolore e di scarso peso specifico.

La norma che costituisce sicuramente il “***cuore***”, per così dire, della fase preparatoria del processo è sicuramente il **nuovo articolo 183 c.p.c.** La stessa, denominata “**PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA**”, come detto, **unisce la fase della verifica d'ufficio della regolarità del contraddittorio, della pronuncia dei provvedimenti relativi all'integrazione del contraddittorio, della citazione e della comparsa di costituzione nulle, della regolarizzazione del difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, della rinotifica della citazione nulla (primo comma) e la fase di trattazione della causa.**

Se all'esito della verifica risultano vizi attinenti agli atti ed alla rappresentanza, emerge la necessità di integrazione del contraddittorio o di rinotifica della citazione nulla, **il Giudice pronunzia i relativi provvedimenti e “fissa una nuova udienza di trattazione.” (secondo comma).**

In caso contrario il Giudice procede alla trattazione della causa.

La comparizione personale delle parti diviene eventuale, ribaltando quanto invece previsto dal vigente articolo 183 c.p.c., ed è disposta solo *“in caso di richiesta congiunta”* (terzo comma).

In sostanza il Legislatore ha preso atto della scarsissima applicazione avutasi nella pratica dell'istituto della comparizione personale delle parti, anche per il modo caotico in cui si svolgono le udienze civili, e della sua inutilità nella maggior parte delle cause.

In altri termini si può affermare che la *“prassi”* invalsa nei Tribunali italiani ha sostanzialmente decretato una *“abrogazione di fatto”* della obbligatorietà della comparizione personale delle parti nel processo civile¹².

Di conseguenza la stessa viene ad essere prevista quando ritenuta effettivamente necessaria dalle parti costituite e dalle stesse richiesta congiuntamente.

Soltanto in questa ipotesi il Giudice *“fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente.”*

Nell’udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata per la comparizione personale delle parti, ***“il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.”*** (quarto comma).

Sempre alla stessa udienza (di trattazione) *“l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.”* (quinto comma).

¹² Di contraria opinione MARIO BARBUTO nell’articolo *“Al giudice maggiori poteri di verifica”* in Guida al Diritto n 22 del 1° giugno 2005, pagina 36.

Il periodo riporta integralmente il contenuto del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c. vigente e non presenta, pertanto, alcuna novità.

Dove invece la norma è altamente innovativa è nella previsione della concessione da parte del Giudice, se richiesto dalle parti, di *“un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova”* e di *“un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, per l'indicazione di prova contraria.”*.

Il Giudice può o fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni o riservarsi *“di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.”* (**sesto comma**).

In sostanza la norma unisce le memorie contenute negli attuali articoli 183, quinto comma, c.p.c. e 184, primo comma, c.p.c. in un unico termine consentendo così di superare la rigidità che caratterizza il processo di cognizione ordinario e di conferire una ulteriore accelerazione dello stesso.

Il nuovo articolo 184 c.p.c. (intitolato **“UDIENZA DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA”**), come innanzi accennato, **riguarda esclusivamente la fase dell'assunzione “dei mezzi di prova ammessi”**.

La norma, al secondo comma, riporta il contenuto del vigente articolo 184, secondo comma, c.p.c., statuendo che *“Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente* (ordinanza di ammissione dei mezzi di prova ex

articolo 183, sesto comma, c.p.c.; n.d.r.), *i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.*”.



5. IL PROCESSO CHE VERRÀ.

Delineato sinteticamente il profilo dei nuovi articoli 180, 183 e 184 c.p.c., che nella sostanza hanno recepito le richieste ed aspettative di gran parte della dottrina e – spero – degli Avvocati, è necessario, per dare concretezza al nostro incontro, tentare di capire che impatto potranno effettivamente avere siffatte norme sul processo ordinario di cognizione, perché a partire dal prossimo mese di Settembre ognuno di noi dovrà avere le idee chiare per non rischiare di scivolare sulla classica buccia di banana.

Un primo dato è acquisito: da settembre non esisterà più “*l’antipasto*”, cioè l’attuale articolo 180 c.p.c.; si passerà direttamente al “*primo*”, cioè alla nuova udienza ex articolo 183 c.p.c. nella quale il Giudice procederà alla verifica della fase preparatoria ed alla trattazione della causa.

Questo è il primo effetto della “*dieta*” imposta al processo civile (il due in uno).

Se oltre al “*primo*” occorrerà il “*secondo*”, il “*contorno*”, la “*frutta*” ed “*il dolce*” (“*il conto*” ovviamente lo pagherà il soccombente dopo aver bevuto ... “*l’amaro della casa*”; in caso di compensazione si farà “*alla romana*”) è questione che dipende dal singolo processo.

Un'altra udienza verrà risparmiata perché a fronte delle attuali due udienze ex articoli 183 c.p.c. e 184 c.p.c. con i relativi termini (ovviamente l'articolo 184 c.p.c. disciplina anche le successive udienze della assunzione dei mezzi istruttori) si avrà quella del nuovo articolo 183 c.p.c. con l'accorpamento dei termini per il deposito di memorie relative alla precisazione e modificazioni delle domande e di articolazione dei nuovi mezzi istruttori, se richiesti dalle parti.

Per farla breve: si risparmierebbero sicuramente, quanto meno, due udienze e la predisposizione di due dei tre atti difensivi oggi previsti (memorie ex articoli 180, secondo comma, 183, quinto comma, e 184, primo comma, c.p.c.) dei quali uno soppresso e due unificati.

Nella migliore delle ipotesi potrebbero bastare solo due udienze per arrivare, come si dice in gergo, “*a sentenza*”.

Ad esempio se le parti non chiedono la fissazione della comparizione personale, la chiamata in causa di terzi, la concessione del termine per lo scambio delle memorie di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., il Giudice, qualora ritenga sussistente la regolarità degli atti e del contraddittorio e verificata la necessità di non procedere ad istruzione (come nel caso di cause con prove esclusivamente documentali) può sicuramente fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

E’ vero che siamo di fronte ad un caso “*limite*” e che non è esercizio sempre prudente quello di simulare la durata astratta di un processo in totale assenza delle coordinate minime richieste; è altrettanto vero però che siffatto esercizio rende intuibile che il “*processo che verrà*” dal 12 settembre prossimo si caratterizzerà per una maggiore duttilità, una effettiva direzione da parte del Giudice ed una considerevole accelerazione determinata dall’eliminazione degli intollerabili tempi morti oggi esistenti.

Converrà, per non trovarsi impreparati e limitare – per quanto possibile – i rischi, articolare in maniera compiuta tutti i mezzi di prova negli atti introduttivi, come del resto accade nel processo del lavoro; cioè mettere dall’inizio “*tutte le carte in tavola*”, almeno per quanto concerne il delicato profilo istruttorio, per non incorrere nel pantano delle decadenze.

D’altronde è questa la tendenza che si fa strada oramai da tempo nel processo civile ed alla quale è ispirato anche il processo societario (processo che soffre di altri mali e che richiede ancora degli interventi di “*messa a punto*”).



6. I PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE.

Infine prima di chiudere queste brevi riflessioni è necessario rilevare che nella Legge n. 80/2005 non sono previste disposizioni transitorie che per regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina nei giudizi pendenti.

Non può assolutamente considerarsi idonea a risolvere i rilevanti problemi di diritto intertemporale la disposizione di cui all'**articolo 3-quater** della Legge secondo la quale **“Le disposizioni di cui ai commi 3, letter b-bis), b-ter), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.”**¹³.

Oltre all'ovvia considerazione che il Legislatore avrebbe fatto meglio a prevedere una disciplina transitoria al fine di chiudere sul nascere maggior parte dei problemi applicativi, gli Avvocati ed i Magistrati, che presto saranno chiamati ad applicare la nuove norme, si chiedono se le stesse si applichino o meno anche ai processi pendenti.

Un autorevole Autore si chiede: *“notificata oggi una domanda giudiziale, il convenuto dovrà costituirsi nel rispetto dell'art. 167 non modificato e sarà tenuta l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 180. Ma qualora, come è possibile, la successiva udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 sarà tenuta dopo il 15 settembre, come dovranno comportarsi parti e giudice? Seguire il vecchio rito o il nuovo? Per evitare confusioni, sarebbe preferibile ritenere che le nuove disposizioni*

¹³ Cioè a partire dal 12 settembre 2005 poiché la Legge n. 80/2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2005, n. 111.

si applicano ai processi la cui domanda sia notificata dopo il 12 settembre 2005.”¹⁴.

Credo che questa sia la **soluzione più corretta**, oltre che logica, per evitare che siffatte norme, nella totale assenza di una disciplina transitoria, facciano *“molte vittime, spesso incolpevoli.”*¹⁵.

In ogni caso sarebbe quanto meno opportuno, se non addirittura necessario, che gli Avvocati ed i Magistrati di Benevento trovino soluzioni uniformi e condivise per scongiurare, per quanto possibile, il sorgere di problemi di diritto intertemporale nell’applicazione della disciplina processuale civile introdotta dalla Legge n. 80/2005.

Questo, sia ben chiaro, senza scavalcare le prerogative di alcuno ma nell’esclusivo intento di renderci la vita un po’ più facile dopo il ritorno dalle vacanze.

Credo che convenga fare tesoro delle esperienze precedenti e, nell’incertezza, adoperarsi per articolare quanto prima i mezzi istruttori nei processi ad oggi pendenti.

Per quanto mi riguarda questa estate invece del solito romanzo da leggere sotto l’ombrellone mi toccherà, purtroppo, leggere la conversione in Legge del *“Decreto sulla competitività.”*

E’ proprio vero, come diceva il grande Eduardo, che *“Gli esami non finiscono mai.”*!

¹⁴ Così GIOVANNI VERDE, op. cit., paragrafo 6, pagina 4. Si veda anche la diversa opinione di MARCO ROSSETTI nell’articolo *“Da oggi in poi la causa si istruisce così”*, pagina 40, nell’inserito speciale al numero 24 di D & G del 18 giugno 2005, intitolato *“Legge 80/2005, la competitività punto per punto”*.

¹⁵ Questa è, ad esempio, l’opinione espressa da BRUNO CAPPONI nelle *“Note a prima lettura del c.d. decreto competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l’esecuzione forzata”*, (23 maggio 2005), pagina 2 in www.judicium.it.